

Un malato di rene policistico ha diritto all'invalidità e all'esenzione del *ticket*?

(da: www.renepolicistico.it)



Luisa Sternfeld Pavia

La malattia renale policistica non gode delle esenzioni di cui al decreto istitutivo dei cosiddetti L.E.A. (livelli essenziali di assistenza), in quanto inspiegabilmente non è considerata una malattia cronica invalidante, se non quando evolve nell'insufficienza renale.

Esiste, però, un *iter* per poter ottenere un'esenzione parziale per medicinali e totale per analisi e indagini specialistiche e strumentali.

Premesso che la tabella che stabilisce il grado di invalidità destinato alle varie patologie attribuisce alla malattia del "Rene Policistico Bilaterale", al codice "6480", il 70% di invalidità fisso, è possibile richiedere l'invalidità parziale che, in base alla normativa regionale, se superiore al 67%, dà diritto, appunto, all'esenzione succitata.

La procedura non è automatica e richiede qualche passaggio.

1. Recarsi dal proprio medico di base che dovrà redigere un certificato medico telematico apposito per richiesta di invalidità; sul certificato dovrà essere indicato chiaramente che il paziente soffre di malattia DEL RENE POLICISTICO AUTOSOMICO DOMINANTE (codice da indicare nel certificato che redige il medico: 75313) e deve descrivere chiaramente tutte le altre patologie eventuali e correlate.
2. Il medico invia telematicamente una copia del certificato all'INPS e una copia viene consegnata al paziente.
3. Il paziente con la copia del certificato deve recarsi presso un patronato (50 & più, ACLI, ecc.), che gratuitamente redige la domanda di invalidità e la invia all'INPS.
4. Entro 30 o 60 giorni, il paziente viene convocato dalla commissione medica che deve valutare l'effettivo stato di salute; in quell'occasione è bene ripetere chiaramente

che si è affetti da una malattia genetica renale policistica autosomica dominante.

5. La commissione dovrebbe assegnare il 70% (Tab. I) di invalidità anche senza riduzione della funzionalità renale, È possibile che la percentuale possa essere aumentata tenendo in considerazione eventuali altri problemi di salute.
6. Entro breve tempo, verrà comunicata la decisione della commissione; dopo si potrà ritirare, presso la ASL di competenza, il tesserino di esenzione da utilizzare presso il proprio medico di base per tutte le prescrizioni.

Si precisa che, contro la decisione della commissione, si potrà fare ricorso, entro i termini indicati nella lettera, qualora non risponda allo stato delle cose.

Legge 104 e Legge 68, percentuali di invalidità e benefici (da: www.laleggepertutti.it)

Quella che noi chiamiamo comunemente **invalidità civile** è una condizione prevista dal nostro ordinamento giuridico, correlata alla riduzione della capacità lavorativa di un individuo. Per compensare chi ha una **ridotta capacità lavorativa**, sono previste delle agevolazioni: in particolare, i benefici sono riconosciuti, in maniera differente, a partire dal 33.33% di invalidità. L'invalidità non deve essere confusa con l'**handicap**: il riconoscimento dell'**handicap**, secondo la **Legge 104**, è una condizione giuridica differente e aggiuntiva rispetto allo stato di invalido civile e dà diritto a benefici fiscali e ad agevolazioni lavorative diverse (come, per esempio, i **permessi retribuiti**). In questo breve *vademecum*, vediamo quali sono i benefici per l'invalidità, a seconda della riduzione della capacità lavorativa.

Invalidità superiore al 33.33%

Bisogna innanzitutto precisare che lo *status* di invalido civile è riconosciuto solo a partire da una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore a 1/3, cioè al 33.33%. Per la persona con invalidità superiore a tale soglia è previsto il diritto a protesi e ad ausili relativi alla patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica. La commissione medica, inoltre, può, indipendentemente dalla percentuale di invalidità, indicare sul verbale il diritto al Contrassegno per usufruire dei **parcheggi per disabili**.

Accepted: May 4, 2016

Published online: August 3, 2016

Indirizzo per la corrispondenza:

Dr.ssa Luisa Sternfeld Pavia
AIRP Associazione Italiana Rene Policistico onlus
Via A. Bazzini 2
20131 Milano
luisa.sternfeld.airp@renepolicistico.it

TABELLE I - Invalidità civile: scopri se hai diritto alla pensione di invalidità

cod.	APPARATO URINARIO	min.	max.	fisso
6201	STENOSI URETRALE (2 DILATAZIONI MENSILI)	-	-	25
6202	CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE NEL SIGMA	41	50	-
6203	CISTITE CRONICA	11	20	-
6204	PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA PROSTATICA	11	20	-
6205	RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERE A PERMANENZA	-	-	46
6206	RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERISMO SALTUARIO	-	-	25
6207	RITENZIONE URINARIA CRONICA (PLURISETTIMANALE)	-	-	35
6208	MEGAVESCICA	-	-	30
6401	AGENESIA DI UN RENE NON COMPLICATA	-	-	21
6402	ANOMALIE NON COMPLICATE DELLA PELVI RENALE	-	-	21
6422	DUPPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE BILATERALE	-	-	41
6423	DUPPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE MONOLATERALE	-	-	15
6438	GLOMERULONEFRITE DA IMMUNOCOMPLESSI CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE	61	70	-
6439	GLOMERULONEFRITE EREDITARIA	-	-	100
6440	IDRONEFROSI BILATERALE	41	50	-
6450	IPOPLASIA RENALE BILATERALE	-	-	75
6451	IPOPLASIA SEGMENTARIA RENALE SENZA DISTURBI FUNZIONALI	-	-	15
6462	NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO	-	-	25
6463	NEFROLITIASI CON NECESSITÀ DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2 CONTROLLI E/O TRATTAMENTI ANNUALI	21	30	-
6473	PTOSI RENALE BILATERALE NON COMPLICATA	-	-	15
6474	RENE A FERRO DI CAVALLO CON CALCOLOSI	-	-	45
6475	RENE A FERRO DI CAVALLO CON IDRONEFROSI	-	-	55
6476	RENE A FERRO DI CAVALLO NON COMPLICATO	11	20	-
6477	RENE ECTOPICO PELVICO	-	-	11
6478	TUMORE DI WILMS	-	-	95
6479	RENE MULTICISTICO UNILATERALE NON COMPLICATO	-	-	21
6480	RENE POLICISTICO BILATERALE	-	-	70
6481	SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE GRAVE	81	90	-
6482	SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE	31	40	-
6483	PIELONEFRITE CRONICA	-	-	30
8202	CISTOSTOMIA CON CATETERE A PERMANENZA	61	70	-
8206	ESTROFIA DELLA VESCICA URINARIA	-	-	80
8207	FISTOLA URETRALE	-	-	15
8208	CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE ESTERNA O CON NEOVESCICA E SCARSO CONTROLLO SFINTERICO	51	60	-
9203	ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO DIALITICO PERMANENTE	91	100	-
9330	TRAPIANTO RENALE	-	-	60

Invalidità superiore al 45%

Chi possiede una percentuale di invalidità sopra il 45% ha la possibilità di usufruire del **Collocamento Mirato**. Per questi soggetti, nonché per i non vedenti e i sordomuti, è, infatti, previsto l'accesso ai servizi di sostegno e di collocamento dedicati: per usufruirne, gli interessati devono recarsi presso il centro per l'impiego, presentando, oltre al verbale di invalidità, la Relazione Conclusiva rilasciata dalla preposta commissione della ASL. Ricordiamo che possono iscriversi al Collocamento Mirato, senza dover richiedere la relazione

conclusiva della ASL, anche gli invalidi del lavoro con una percentuale oltre il 33%, gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

I lavoratori con invalidità civile superiore al 45% possono essere conteggiati dall'azienda nelle **quote di riserva** relative alla legge sul Collocamento obbligatorio, purché assunti almeno con un contratto *part-time* del 50% più un'ora (per esempio, considerando un orario ordinario di 40 ore settimanali, saranno sufficienti 21 ore a settimana).

Invalidità superiore al 51%

I lavoratori invalidi oltre il 51% potranno usufruire di un **congedo per cure** relative all'infermità riconosciuta, per un periodo non superiore a 30 giorni all'anno. I costi sono, però, a carico dell'azienda, diversamente da quanto accade per i permessi della Legge 104, pertanto la possibilità di ottenere il permesso per invalidità va verificata all'interno del contratto collettivo di riferimento.

Invalidità superiore al 60%

A partire da questa percentuale, il dipendente ha la possibilità di essere computato nella **quota di riserva** dell'impresa nella quale è già assunto, a prescindere dall'orario del contratto. Il beneficio non è riconosciuto se l'inabilità è stata causata da un inadempimento del datore di lavoro.

Invalidità superiore al 74%

Gli invalidi civili sopra il 74% hanno diritto a un **assegno di assistenza**, concesso dai 18 ai 65 anni, il cui importo è di 279 euro mensili per il 2015, con un limite di reddito di 4805.19 euro.

L'**assegno di invalidità civile** non richiede, come l'assegno di invalidità ordinaria (categoria IO) il pagamento di un minimo di contributi all'INPS; la prestazione è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell'Ago (assicurazione generale obbligatoria) e con tutte le prestazioni pensionistiche di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, comprese le rendite Inail. L'interessato può, comunque, optare per il trattamento più favorevole.

Invalidità superiore al 75%

Per chi ha un'**invalidità sopra il 75%** sono previsti dei benefici pensionistici: nel dettaglio, per ogni anno lavorato,

sono accreditati 2 mesi di contributi in più, sino a un massimo di 5 anni. L'agevolazione può essere riconosciuta dal 2002 in poi.

Invalidità superiore all'80%

Per coloro che hanno un'invalidità dell'80% e oltre, è previsto, grazie alla Deroga Amato, l'**accesso anticipato alla pensione di vecchiaia**, con 55 anni e 3 mesi d'età per le donne e 60 anni e 3 mesi per gli uomini (dal 2016 i requisiti saranno 55 anni e 7 mesi e 60 anni e 7 mesi).

100% di invalidità

Chi è **invalido al 100%** può fruire dei seguenti benefici:

- **esenzione dal ticket** per le prestazioni mediche specialistiche e diagnostiche e per i medicinali;
- **pensione di inabilità**, concessa a chi ha un reddito sino a 16532.10 euro e compatibile, sino al limite di reddito, con l'assegno ordinario di invalidità o la pensione di invalidità mensile.

Assegno di accompagnamento

Si ha diritto all'**indennità di accompagnamento**, pari a circa 500 euro mensili (l'importo viene adeguato annualmente). L'assegno è riconosciuto, indipendentemente al reddito, a chi ha difficoltà a compiere gli atti quotidiani della vita o a chi non può deambulare senza l'aiuto di un'altra persona.

Disclosures

Financial support: No financial support was received for this submission.

Conflict of interest: The author has no conflict of interest.